

I. N. D.
 - **Giorno di Domenica li 27. De-**
cembre 1744. Indizione set-
tima . In Agordo , in Casa
dell'infra scritto Sig. Reueren-
do ; Presenti &c.

HAuendo l'Onoranda Regola della Valle
 col mezzo de molti Benefattori di quel-
 la, & altri di questa Regola Grande di
 Agordo, unitamente con quanto corris-
 pondono la Veneranda Chiesa di San Mi-
 chiel di essa Valle, e Scuole in essa an-
 nesse, ripristinata la Mangonaria della
 Messa seconda, che auanti le ruine suc-
 cesse in essa Regola veniu celebrata &c.
 Et essendosi in ordine alla Parte primo
 in Novembre prossimo passato, stato eletto
 in Mangonario di quella, il Reuerendo
 Signor Don Giacomo Mezzacasa, del Si-
 gnor Siluestro con Voti affermatui nume-
 ro 54. , negatiui numero 1. come in Atti
 di me Nodaro.

Volca-

Volendo però li Spettabili mis. Mattio de Collo quond. Pietro, e mis. Mattio qu. Paulo del Pol Deputati a quest' affare destinati, con le parti de' di &c. vnitamente alli Spettabili mis. Zuanne qu. Felician del Pol, e mis. Mattio qu. Bastian d' Oliuier Gastaldi della Veneranda Scola delle Grazie d' essa Valle, alla quale fu appoggiata detta Mansionaria, con Instrumento 11. Ottobre, scritto pure per mano di me Nodaro, stabilire, ed accordare le seguenti Capitolazioni, con il medesimo Reuer. Sig. Mansionario, come segue, vid. &c.

Primo. Che il detto Reu. Sig. Mansionario verrà di tempo in tempo eletto, preuio sempre l'assenso dell' attual Paroco, e Successori, sia tenuto ogni giorno Celebrar la Santa Messa nella sudetta Ven. Chiesa di S. Michiel Arcangelo a due ore di giorno dopo il mezzo Mese di Settembre fino alla metà di Marzo, e dalla metà di Marzo fino a mezzo Settembre a ore due, e mezza circa di giorno per comodo del Popolo, e perchè non vi sij chi resti senza la Santa Messa, ed adempisca al Santo Precetto &c.

Secondo. Nelli giorni Festiui di Solennità, o di Fonzone douerà Celebrare quando il Reuerendissimo Sig. Paroco Curato lui ordinerà; E ciò perchè non resti pregiudicato il Popolo della

la Santa Parola di Dio, oppure perchè non sia motiuo al Popolo stesso di sottraersi dalle Sacre, e Pie Funzioni &c.

Terzo. Douerà detto Mansionario applicare cinque Sacrificij alla Settimana per l'Anime de Benefattori della sudetta Règola, sì Vivi, che Deffonti; lasciando l'applicazione degli altri due Sacrificij in cadauna Settimana a suo arbitrio; con condizione però, che Celebrar debba prima quelle Messe, che sono descritti in Tabella.

Quarto. Sia obbligato il sudetto Reuerendo Mansionario tutte le Domeniche, ed ogni altra Festa, che verrà lui ordinato dal Reuerendissimo Paroco Curato, insegnar la Santa Dottrina Cristiana, cantar, o assister alli Vesperti, alla Santa Messa, accompagnar le Processioni solite, con le praticate Elemosine, ed in oltre accompagnar li Deffonti alla Sepoltura vnitamente con detto Reuerendissimo Paroco Curato, o suo Cooperatore, o separatamente, quando da Ezzo Sig. Paroco Curato le venisse ordinato &c.

Quinto. Mai il sudetto Mansionario far possa alcuna Fonzione Parocchiale in Chiesa, e fuori, senza espressa licenza di detto Reuerendissimo Paroco Curato &c.

Sefto.

Sesto. Se il refferito Mansionario s' infermasse, o soprauenisse lui qualche legittimo impedimento, abbia il suo Onorario solito per giorni cinquanta, e non più &c.

Settimo. Non possa mai anteporre, o posporre dall' ora di sopra espressa la Santa Messa, se non con licenza de Spettabili Interuenienti, falua per altro l' autorità della Cura Episcopale, e mancando al proprio debito, resti in arbitrio la Regola di venir all' elezione d' altro Mansionario, preuio la soddisfazione di quanto andasse Creditore per ratta di tempo, & il simile s'intenda se mancasse ad ogni altro suo obbligo.

Ottauo. Sia tenuto detto Reuerendo Mansionario alloggiare, e stare sempre di permanenza alla Valle nella Canonica, che verrà fabbricata dalla sudetta Regola, restando, in tanto ad Ezzo destinata Abitazione decente, e congrua, e fin a tanto che vien fabbricata la nuoua Canonica, per l' instantanea, e bisognuole Abitazione sudetta verrà pagato l' Affitto della Chiesa, e Scole &c.

Nono. Sia tenuto detto Mansionario tener Scuola a Fanciulli di detta Regola, e li Padri, e Madri retribuiranno a lui ciò che farà onesto, o conueranno per tal impiego.

Resta

Resta fissata la contribuzione dell'Elemosina per le
 furefferite Messe d' applicarsi come sopra al
 Reuerendo Mansionario pro tempore annual-
 mente di Lire seicento piccole da cauarsi dal
 Massaro della medesima in tre Rate a L.200. alla
 volta ; La prima gl' vltimi d' Aprile, la se-
 conda gl' vltimi d' Agosto, e la terza gli vl-
 timi di Dicembre di cadaun anno; ed in re-
 cognizione d' insegnar la Santa Dottrina, d'
 assister alle sopra espresse Funzioni, a' Vespe-
 ri, le resta accordata ogn' anno vna Cerca di
 Buttiro, o altro per la Regola della Valle,
 che douerà fare dopo le Sacrosante Feste di
 Pasqua di Resurrezione &c.

Douendosi da chi s'aspetta far pubblicare all' Al-
 tare le Messe di Legato di detta Mansionaria
 per maggior lume, e consolazione delle Pie
 persone, come già vien praticato, ed vfa-
 to degl' altri, che nel precedente giorno
 Festiuo vengono pubblicati, affine gl' atti-
 ui, e Parenti possa interuenire ad ascoltar-
 le &c.

Con questa condizione però, che fin a tanto Id-
 dio Signore conseruerà in vita il Reuerendo
 Sig. Don Giouanni Battista Colle altro Man-
 sionario alla Valle abbi il detto Reuerendo
 Mezacasa a Celebrar le Messe prima, che
 presentemente Celebra il detto Reuerendo Col-
 le,

le ; E lo stesso douerà Celebrare la suddetta Messa seconda della presente Mansionaria con l'Emolumento della suddetta. Cerca , riguardo, che per la medesima adempirà a quei impiegi ; che sono espressi in essi Capitoli &c. E dopo la morte dello stesso Reuerendo Colle , che Iddio Signore lo preferui lungamente entrar abbia detto Reuerendo Mezacasa cum honoribus , & oneribus tutti contenuti ne medesimi Capitoli &c. come che con la presente resta ora per all'ora adnesso nella medesima repressinata Mansionaria : Non potendo però detto Reuerendo Mansionario leuarsi dalla medesima se non sarà fatto consapeuole il Popolo due Mesi auanti , affine di potersi prouedere d'altro Mansionario ; Che così resta fra d'esse Parti accordato , concluso , e stabilito ; con promessa d'adempir quanto nella presente si contiene sotto reciproca obbligazione in forma &c. ad Laudem Dei &c.

Fatto nel loco predetto , presenti Domino Lorenzo Rizzi quondam Pietro , & mis. Giacomo di mis. Domenico Scussel d' Agordo Testimonij pregati &c.

Justus

L. S. Justus Moretti quond. Domini Laurentij
 de Augurdo de Veneta pub. Auctor.
 Notarius, & Collegiatus Belluni præ-
 sens Instrumentum rogatus scripsit, &
 publicavit, ex originalibus suis aliena
 sibi fidei manu desumere fecit, seq.
 in ejus fidem sic publice subscripsit
 &c.